DIR.DIDATTICA STATALE "GELA II" "E. SOLITO"

Prot. 0000240 del 13/01/2021

04-05 (Uscita)



Repubblica Italiana – Regione Siciliana DIREZIONE DIDATTICA STATALE GELA II CIRCOLO

Via Berchet – tel. 0933/821298 fax 0933/823372 c.m. CLEE01100R e mail <u>clee01100r@istruzione.it</u> - .c.f. 82002350856

Prot. n. 240/04-05

Gela, 13/01/2021

CIRCOLARE n. 78

A tutto il personale della scuola All'albo Al sito

Oggetto: Istituzione "zona rossa" a Gela.

Si comunica a tutto il personale della scuola che a seguito della Ordinanza n. 9 del 12/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana e della successiva Ordinanza n. 22 del 13/01/2021 del Sindaco di Gela, che si allegano in copia, viene istituita la "zona rossa" nel territorio comunale di Gela. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

REPUBBLICA ITALIANA



Il Presidente della Regione Siciliana

Ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 12 gennaio 2021

Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Gela e Villarosa

Visto

l'art. 32 della Costituzione:

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto

l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;

Vista

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto

l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto

il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto

il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste

le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del

14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste

le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

Visto

l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto

il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista

la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";

Vista

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;

Visto

il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Vista

la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

Visto

l'articolo 2, comma 1, lettera "a", del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui "per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza

giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Vista

la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale secondo cui "le attività didattiche in presenza, presso gli istituti scolastici superiori della Sicilia sono sospese fino al 31 gennaio 2021, con successivo accesso, dal 1 febbraio 2021, del 50% dell'utenza studentesca" al fine di "mitigare la mobilità generale e di contenere il rischio di assembramento nelle fasi antecedenti e successive l'accesso e l'uscita dai predetti istituti scolastici, in coincidenza con l'attuale fase di recrudescenza epidemica". Inoltre, è specificata "la sospensione delle attività didattiche in presenza, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado, è limitata al periodo 11-16 gennaio 2021, con successivo accesso al 100% dell'utenza studentesca a decorrere dal 18.01.2021. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell'infanzia. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure di contenimento della pandemia in corso. ... Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in "zona rossa", di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali";

Vista

la relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a fare data dal mese di gennaio, "si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% (da fonte dato aggregato Ministero salute) e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti", nonché "la stima di Rt al 22/12/2020 è risalito a 1.04 ... ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere sceso a 0.63 nel mese di novembre ... Nell'ultimo mese, il tasso di positività si è arrestato tra il 10% ed il 18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3% e il valore al 6 gennaio 2021 del 16,6%";

Vista

l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021;

Vista

la relazione dell'Asp di Caltanissetta prot. 08/DPM, dell'11 gennaio 2021, sull'andamento epidemiologico nel territorio comunale di Gela e la rappresentata necessità di istituire la zona rossa;

Vista

la successiva e concorde nota prot. 3149, del 12 gennaio 2021, del Sindaco del Comune di Gela in merito alla attuazione di misure di prevenzione maggiormente restrittive e la conseguente istituzione della zona rossa;

Vista

la lettera prot. 340 del 12 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di Villarosa e la relazione dell'Asp di Enna di pari data, con la quale si chiede la istituzione della zona rossa;

2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

- 1. La presente Ordinanza, con efficacia dalle ore 14 del 13 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
- 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
- 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente MUSUMECI



ORDINANZA SINDACALE

Reg. nr. 22 del 13 gennaio 2021.

Oggetto: misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b), d.1. 19/2020 (convertito con modifiche nella legge n°35/2020), secondo cui, tra le diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane",

Visto l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26.04.2020, che ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale;

Visto l'art. 1, comma 9, d.lgs. 33/2020 (convertito con modificazioni dalla 1. 74/2020), che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 1, comma 4, D.P.C.M. del 3.11.2020, secondo cui, tra le misure finalizzate alla mitigazione del contagio da Covid-19, può essere adottata anche quella di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (per tutta la giornata o in determinate fasce orarie), dove si possono creare situazioni di assembramento, fermo restando la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Visti gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente normativa, purché si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;

Vista la circolare del sig. Prefetto di Caltanissetta del 11.11.2020, prot. 0067890, che in merito alla chiusura delle strade o piazze, sempre finalizzata al contenimento del Covid-19, ha suggerito l'opportunità che detta valutazione venga compiuta anche con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria;

Preso atto

- che con la comunicazione del 11.01.2021, prot. 08/DPM,d l'A.S.P. 2 di Caltanissetta ha consigliato di dichiarare il Comune di Gela zona rossa, attesa l'enorme crescita della curva dei contagi da covid-19;
- che, in esito a tale comunicazione il Sindaco di Gela ha richiesto al sig. Presidente della Regione Siciliana l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, atta ad inserire il territorio comunale di Gela tra le c.d. Zone rosse per incremento da contagio di Covi d-19;
- che, in esito a tale richiesta, il sig. Presidente della Regione Siciliana ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n° 9 del 12/01/2021, con la quale il Comune di Gela è stato dichiarato zona rossa, a causa dell'incremento della curva dei contagi da Covid-19;

Ritenuta la necessità di adottare integrare i provvedimenti adottati dal sig. presidente della Regione Siciliana con altri ancora più restrittivi, atti a contenere lo stato di contagio nel territorio comunale, che, in atto, risulta essere particolarmente allarmante, stante la continua ascesa della curva dei contagi;

Dato atto del comportamento, poco responsabile, tenuto da molti cittadini gelesi, che, soprattutto nei fine settimana, non risulta essere in linea con gli obblighi di distanziamento sociale sanciti dal sopra citato D.P.C.M. del 3.12.2020, riversandosi su molte strade urbane ed in special modo in quelle già sopra indicate; a dispregio di ogni misura di protezione contro il contagio pandemico;

Ritenuto

- che, ai sensi del combinato disposto normativo sopra menzionato, le suddette misure di contenimento - concordate con l'ASP territorialmente competente - si pongono come un preciso dovere del Sindaco in questo particolare momento storic
- contraddistinto, per l'appunto, dall'acutizzarsi del contagio pandemico sul territorio comunale e, purtroppo, anche dall'incomprensibile comportamento di molti cittadini gelesi, che si ostinano a non rispettare gli obblighi di legge sanciti a tutela della salute propria e degli altri;
- che si ritiene opportuno adottare le citate misure con decorrenza immediata e per tutta la durata della vigenza della c.d. Zona rossa sul territorio comunale, nella prospettiva che questo lasso di tempo possa essere sufficiente per far diminuire la curva del contagio su Gela ed evitare che il territorio comunale possa essere classificato come zona rossa;

Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,

ORDINA

Fermo restando quant'altro previsto dal D.P.C.M. del 3.12.2020 per le c.d. zone rosse e dall'ordinanza contingibile ed urgente del sig. Presidente della Regione Siciliana n°

- 9 del 12.01.2021, che istituisce la zona rossa nel comune di Gela, nel territorio comunale di Gela, avranno efficacia i provvedimenti di seguito meglio indicati.
 - 1. E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali, dei giardini pubblici, comprese le aree riservata ai giochi, dei cimiteri comunali e di tutti i fiorai.
 - 2. E' disposta la sospensione di tutte le attività didattiche, in presenza, delle università, dei centri di formazione professionale; dei centri linguistici, ad eccezione dei soli alunni diversamente abili, per i quali l'attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche".
- 3. Sono sospese le attività di baby parking, le attività degli sili nido, delle ludoteche e dei centri, comunque denominati, in cui si svolgono le attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se svolte all'aperto.
- 4. Sono sospese le scuole di ballo, di danza, di musica e recitazione.
- 5. Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane, di cui sia consentita l'apertura, possono avvalersi dell'orario continuato, ma comunque devono cessare la loro attività entro le ore 20.00.
- 6. E' disposta la sospensione delle attività di tutti i mercati comunali, alimentari e non alimentari.
- 7. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, secondo gli ordinari orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
- 8. Nei giorni festivi è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie: Rimane sempre consentita la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
- 9. La consegna a domicilio dei prodotti dell'attività di ristorazione rimane consentita sino alle ore 24.00, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che il trasporto, di cui al D.P.C.M. Del 3.12.2020.
- 10. E' disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
- 11. L'attività motoria e quella sportiva individuale è consentita solo nei pressi della propria abitazione.
- 12. Sono sospese le attività inerente gli interventi di edilizia privata e di impiantistica, che possono proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l'esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario, ovvero di cui ne sia chiaro e manifesto il carattere di neccessità ovvero di urgenza;
- 13. Le attività professionali, ad eccezione delle professioni ed ambulatori sanitari, per i quali non opera alcuna sospensione/o limitazione, proseguono limitatamente

all'attività di studio e consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di urgenza e/o difesa.

- 14. Sono consentite tutte le attività inerenti l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche e delle industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
- 15. E' consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla circolare Assessorato Regionale alla Salute del 11/03/2020, n° 14268 e del 30/07/2020, n° 30188.
- 16. E consentito, solo su prenotazione, l'erogazione di servizio di tolettatura di animali finalizzata alla sanificazione del contatto con soggetti positivi da Covid-19 e ozonoterapia a scopo terapeutico.
- 17. E' vietato ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l' accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19.
- 18. Per le persone che possono legittimamente circolare, è comunque vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti:
 - piazza Umberto;
 - Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N. Bresmes;
 - cosro Vittorio Emanuele;
 - corso Salvatore Aldisio;
 - via Gen. Cascino;
 - piazza S. Agostino;
 - piazza Martiri della libertà;
 - piazza Roma;
 - piazza S. Francesco;
 - piazza S. Giacomo;
 - viale Federico II di Svevia;
 - portici di Macchitella;
 - Via Venezia;
 - via Palazzi;
 - via Parioli;
 - viale Indipendenza;
 - piazza Tre Porte; Stazione ferroviaria;
 - zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina.
 - 19. Viene fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ove, però, le persone in coda dovranno rispettare il

distanziamento interpersonale di almeno un metro previsto dall'art. 1, comma2, del D.P.C.M. 3.12.2020.

20. La presente ordinanza ha efficacia immediata e sino al 20 gennaio 2020.

Si fa affidamento sul senso civico dei nostri concittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto della presente ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;
- al Comando di P.M. Sede -;
- al presidente del Consiglio comunale;
- ai dirigente degli Istituti scolastici cittadini interessati;-
- all'ufficio comunale di protezione civile;
- al settore Ambiente,
- alla Ghelas Multiservizi spa;
- al S.UA.P. Comunale;
- alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
- alle Associazioni di categoria dei commercianti;
- alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Dalla residenza municipale.

Av

Avv. Cristoforo I. Greco